

3. LE PRESSIONI AMBIENTALI

3.3.1 INDUSTRIA E RISCHI ANTROPICI

3.3.2 RISCHIO INDUSTRIALE E TECNOLOGICO & PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO (IPPC)

Barbara Valenzano



3.3.1 INDUSTRIA E RISCHI ANTROPICI

3.3.1.1 - Introduzione (Ambito di Applicazione, Evoluzione e Criticità)

L'analisi e la regolamentazione del Rischio di Incidente Rilevante sono state avviate per la prima volta, nell'ambito della Comunità Europea, con la Direttiva 82/501/CE, "Direttiva Seveso", a seguito dell'incidente avvenuto all'ICMESA di Seveso (Mi) nel 1976, ove vi fu un'emissione di diossina in atmosfera. In Italia, tale direttiva è stata recepita con il DPR 17 maggio 1988 n° 175 e successive modifiche o integrazioni. Nel corso degli anni, è stato necessario procedere alla revisione della direttiva comunitaria che ha a sua volta portato all'emanazione della Direttiva 96/82/CE, detta "Seveso bis", recepita in Italia con il D.Lgs. n° 334 del 17 agosto 1999, che ha abrogato quasi integralmente il DPR 175/88.

L'evoluzione del quadro normativo traccia con chiarezza il mutato approccio che la Commissione Europea e la Comunità Scientifica hanno delineato. Si passa infatti da un concetto di sicurezza rivolto principalmente alle installazioni industriali ed ai lavoratori, ad uno che vede le attività produttive nel contesto territoriale, urbano ed ambientale in cui sorgono, con riferimento specifico alla tutela della popolazione e dell'ambiente.

Il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, che ha recepito la Direttiva comunitaria 96/82/CE, introduce il concetto di "Effetto Domino", ossia un approccio integrato alla valutazione delle problematiche derivanti dall'analisi del rischio tecnologico con particolare riferimento alla pianificazione territoriale in prossimità di aree industriali ad elevata concentrazione di impianti di processo e depositi.

In tal senso il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09.05.2001 ha definito i "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

Un importante cambiamento si è determinato con il D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005, che ha recepito la Direttiva 2003/105/CE, meglio nota come Seveso III, entrato in vigore il 6 dicembre 2005. L'impianto generale del D.Lgs. 334/99 non risulta modificato, ma vengono introdotte alcune importanti novità che le Regioni sono chiamate a recepire.

In tale contesto tecnico - normativo ed in attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Attività a Rischio di Incidente Rilevante", con cui dovranno essere conferite dallo Stato alle Regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la Regione Puglia, chiamata ad intervenire, ha intrapreso l'iter normativo necessario a disciplinare gli aspetti tecnici connessi alla Pianificazione e Gestione dell'Emergenza, alla Sicurezza dei Processi Chimici Industriali ed alla Tutela del Territorio, attraverso l'emanazione di una specifica Legge Regionale e dei conseguenti regolamenti attuativi.

In linea generale, l'azione normativa intrapresa risulta tesa al raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica, gli organi di governo preposti alla sicurezza del territorio e la popolazione, e non prescinde dalla individuazione di opportune misure di controllo e da attività ispettive finalizzate a garantire la tutela del territorio e del contesto produttivo pugliese.

Le misure di controllo effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate dal Comitato Tecnico Regionale nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 334/99, consistono in verifiche ispettive, per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 attivate dal Ministero dell'Ambiente al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e l'adozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza.

Le visite ispettive relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 334/99 sono disposte ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.

Dette ispezioni sono effettuate dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio (MATT) indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono concepite in modo da consentire un esame pianificato dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione della sicurezza applicati negli stabilimenti.

Mentre, le verifiche ispettive della Regione, per gli stabilimenti di cui all'art. 6, potranno essere effettuate, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione regionale vigente.

In tal senso, infatti, la Regione Puglia ha preceduto all'emanazione della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2008, per disciplinare, quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., in conformità con i principi ed i criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee), ossia tale legge ha individuato le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del d.lgs. n. 112/98.

Nell'anno 2008, tale norma non ha avuto piena attuazione, poiché la stessa è stata impugnata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j), dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato in data il 17 luglio 2008.

Come riportato anche nel capitolo introduttivo, tale ricorso è stato respinto, in data 24.07.09, con sentenza della Corte Costituzionale, la quale si conclude affermando che "...l'attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, operata dalle norme regionali impuginate, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione domanda la stessa legge statale....".

Pertanto, nelle more dell'attuazione delle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 6/08, soprattutto in merito alle attività della Regione Puglia relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, le visite ispettive svoltesi nell'anno 2008 hanno interessato i soli Stabilimenti in art. 8.

La Legge Regionale n. 8/06 prevede il raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria tecnica, gli organi di governo preposti alla sicurezza del territorio, e la popolazione, non prescindendo dalla individuazione di opportune misure di controllo e da attività ispettive finalizzate a garantire la tutela del territorio e del contesto produttivo pugliese.

Si riportano, nella Scheda "Legge Regionale n. 6/08. Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.", alcuni elementi di indirizzo preliminarmente individuati dal Disegno di Legge regionale, curato dal competente Assessorato all'Ecologia, con il supporto tecnico di ARPA Puglia.

Analogamente si riportano alcuni elementi essenziali connessi alla Pianificazione dell'Emergenza Esterna ed alla Pianificazione Territoriale di cui al D.M. 09.05.2001.

SCHEDA 3.3.1 "LEGGE REGIONALE N. 6/08. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE."

Art. 2 Funzioni Regionali

1. La Regione, per garantire un'omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) la Giunta regionale emana direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali in materia di rischi industriali e tecnologici, ivi compresa la definizione dei costi di istruttoria di cui all'articolo 8, comma 12, nel rispetto delle norme tecniche statali; b) la Giunta regionale definisce le modalità per il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal d.lgs. 334/1999 e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti e gli altri soggetti interessati; c) la Giunta regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono sull'intero territorio regionale; d) la Giunta regionale provvede all'individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. 334/1999; e) il Settore protezione civile della Presidenza della Giunta regionale provvede, sentito l'Assessorato all'ecologia, al coordinamento con le disposizioni attuative di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 108 del d.lgs. 112/1998, come modificata dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443; f) l'Assessorato all'ecologia, di concerto con l'Assessorato urbanistica e assetto del territorio e con il Settore protezione civile della Presidenza della Giunta regionale, assicura il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e quelli relativi alla pianificazione territoriale, urbanistica e dell'emergenza; g) l'Assessorato all'ecologia coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti; h) la Giunta regionale definisce i tempi in cui le autorità competenti devono provvedere a disciplinare quanto previsto al comma 3.

3. La Regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine: a) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) Puglia con quelle del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi) e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25 del d.lgs. 334/1999, nonché definisce le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo, secondo quanto indicato agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 17 della presente legge; b) adotta i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica di cui agli articoli 9, 10 e 11 e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo l'integrazione dei procedimenti di cui all'articolo 14; c) assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento

recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440; d) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

e) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 3, lettere c) e c-bis) dell'articolo 15, nonché per l'aggiornamento della banca dati di cui al comma 4 del medesimo articolo 15 del d.lgs. 334/1999, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365; f) cura lo scambio di informazioni, relative agli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e alla banca dati sugli esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza, con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare; g) provvede alla predisposizione e adozione di appositi piani di intervento nelle aree perimetrate ai sensi della lettera d), nonché al coordinamento dello scambio delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, situati nelle aree a elevata concentrazione; h) provvede alla individuazione degli stabilimenti, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 334/1999, per i quali le possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa delle caratteristiche dei luoghi, della vicinanza fra gli stessi e delle sostanze pericolose in essi presenti ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 334/1999; i) definisce il programma regionale dei controlli e l'organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999; j) provvede all'adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata dei nuovi stabilimenti, sia mediante specifici provvedimenti settoriali, in coerenza con il documento regionale di assetto generale (DRAG) o sue parti, di cui alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e successive modifiche e integrazioni, nonché con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale vigente, sia mediante lo stesso DRAG o sue parti; k) fornisce assistenza tecnico amministrativa a province e comuni per le funzioni previste dalla presente legge. 4. La struttura regionale competente per l'attuazione della presente legge, salvo quando non specificamente indicata, è l'Assessorato regionale all'ecologia – Settore ecologia, presso il quale, allo scopo, è istituito il servizio "Rischio industriale".

Art. 3 Funzioni provinciali

1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose:

a) la definizione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dei requisiti e criteri e delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 del d.lgs. 334/1999, in attuazione degli indirizzi regionali e anche sulla base di quanto previsto nel piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e del documento regionale di assetto generale di cui alla l.r. 20/2001 e successive modifiche e integrazioni; b) l'adeguamento dei PTCP all'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti), per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; c) l'approvazione delle eventuali varianti urbanistiche comunali, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. lavori pubblici 9 maggio 2001. Il termine per il parere di conformità è pari a sessanta giorni. Vale il principio del silenzio diniego; d) la verifica dei requisiti e dei criteri per la localizzazione dei nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in attuazione degli indirizzi regionali e del D.M. lavori pubblici 9 maggio 2001; e) la definizione del piano operativo dei controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle priorità indicate dal Comitato provinciale di coordinamento e dall'ARPA Puglia, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.

3. Il Comitato provinciale di coordinamento formula il programma dei controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle specifiche e motivate priorità individuate sul territorio. Tale programmazione deve essere concordata con l'ARPA Puglia, che predispone il piano operativo annuale.

4. Le province e le città metropolitane, nell'ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), esercitano le funzioni di pianificazione di area vasta e di individuazione degli assetti generali del territorio. Il territorio provinciale, ovvero l'area metropolitana, costituisce l'unità base per il coordinamento tra la politica di gestione ambientale, di sicurezza e di sviluppo produttivo, al fine di ricomporre le scelte locali rispetto a un quadro coerente di livello territoriale più ampio.

Art. 4 Funzioni comunali

1. Ferme restando le funzioni comunali disciplinate dalla l.r. 20/2001 e s.m.i. sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative concernenti: a) l'adeguamento dei piani regolatori generali alle prescrizioni derivanti dai piani di emergenza esterni di cui all'articolo 6, dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dall'articolo 4 del D.M. lavori pubblici del 9 maggio 2001 per la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; b) la diffusione delle informazioni alla popolazione sulle attività a rischio di incidente rilevante secondo quanto disposto dall'articolo 22, commi 4 e 5, del d.lgs. 334/1999; c) l'esercizio delle attività connesse alla gestione delle emergenze, per le funzioni di propria competenza, previste nel Piano di emergenza esterno (PEE) di cui all'articolo 7.

2. I comuni provvedono all'adozione di opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua generato dalla variazione del rapporto tra attività produttive a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del comune stesso, in considerazione dell'applicazione del d.p.r. 447/1998 e delle competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti sia dalla legge urbanistica, sia dalle leggi regionali di settore, sia dalla conclusione dei procedimenti autorizzativi volti alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, rientranti anche nell'ambito di applicazione del d.lgs. 334/1999, così come disciplinato dagli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. I comuni provvedono allo sviluppo dell'elaborato tecnico "Rischi di incidenti rilevanti (RIR)" al fine di individuare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto delle problematiche territoriali, infrastrutturali derivanti dalla presenza di stabilimenti di cui agli articoli 6 ed 8 del d.lgs. 334/1999 e di stabilimenti con possibilità di generazione di effetto domino, nonché di aree a elevata concentrazione industriale, e garantire il controllo dell'urbanizzazione.

4. L'elaborato tecnico RIR di cui al comma 3 deve essere inserito tra gli strumenti urbanistici e deve essere redatto secondo quanto previsto dall'allegato al D.M. lavori pubblici del 9 maggio 2001, in attuazione dell'articolo 14 del d.lgs. 334/1999.

5. L'elaborato tecnico RIR deve essere collegato e integrato al PTCP, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 267/2000, per quanto attiene la determinazione degli assetti generali del territorio, e deve osservare i criteri espressi dal D.M. lavori pubblici 9 maggio 2001, a norma dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 334/1999.

6. I comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, in coerenza con gli indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG) di cui al DRAG, nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, devono, in ogni caso, tener conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.

7. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica che tenga conto dell'elaborato tecnico RIR, sono soggette al parere tecnico del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999.

8. I comuni e gli uffici territoriali del Governo possono promuovere, nei casi previsti dal D.M. lavori pubblici del 9 maggio 2001, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.

Art. 5 Effetto Domino

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma degli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso d.lgs. 334/1999 per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, così come previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 334/1999.

2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al Prefetto e alla provincia territorialmente competente, entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20 del d.lgs. 334/1999.

3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono scambiare tra loro le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi rapporti di sicurezza, i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza interni e procedere alla diffusione delle informazioni alla popolazione.

4. Il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8 accerta che avvenga lo scambio fra i gestori delle informazioni di cui al comma 3 e che gli stessi cooperino nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.

Art. 6 Piano Regionale di Intervento

1. La Giunta regionale individua e perimetra le aree a elevata concentrazione di stabilimenti di cui all'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 334/1999 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo. 2. I gestori degli stabilimenti ubicati in tali aree e soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, predispongono, anche mediante apposito consorzio, uno studio di sicurezza integrato dell'area, secondo le procedure di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs. 334/1999 e lo trasmettono alla Regione e agli enti locali interessati.

3. La Giunta regionale, sulla base dello studio di sicurezza integrato e sentito il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8, approva un piano di intervento sovraordinato avente a oggetto le misure atte a minimizzare i fattori di rischio nelle aree di cui al comma 1, compatibilmente con le attitudini produttive del territorio, entro centocinquanta giorni dalla data di trasmissione dello studio di sicurezza integrato.
4. Il piano regionale di intervento è soggetto a riesame a intervalli di tempo non superiori a cinque anni al fine di procedere ai necessari aggiornamenti. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 2 forniscono alla Regione e al Comitato tecnico regionale tutte le informazioni utili per le modifiche del piano.
5. Relativamente alle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate "aree a elevato rischio di crisi ambientale" con i decreti del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, dichiarazione confermata con la presente legge, il piano di intervento previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), del d.lgs. 334/1999, costituisce parte integrante del piano di risanamento dell'area da predisporre ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del d.lgs. 112/1998.

Art.7 Piano di Emergenza Esterna

1. La Giunta regionale adotta l'elenco degli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999 per i quali è necessario redigere il PEE, da approvare secondo i seguenti criteri di priorità: a) quantità di sostanze o preparati pericolosi in essi depositati, tenuto conto in particolare della loro tossicità o della loro suscettibilità a dare origine a emissione di sostanze tossiche in caso di incidenti; b) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche del territorio che tenga conto della presenza di elementi di vulnerabilità, con particolare riguardo a insediamenti o aree contraddistinte da elevata concentrazione di persone e dalla presenza di infrastrutture che possano incidere sull'efficacia del piano di emergenza esterno e di protezione civile; c) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
2. Ai fini del perfezionamento delle procedure di cui all'articolo 20, comma 3, per la redazione e approvazione dei PEE di cui al comma 1, nonché dei PEE d'area per le aree a elevata concentrazione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 334/1999, la Regione stipula apposita intesa con gli uffici statali che cedono le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidente rilevante fino all'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge.
3. La Regione, le province, i comuni e le aziende sanitarie locali competenti, con il supporto tecnico-scientifico dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA Puglia territorialmente competenti e degli enti e organismi che concorrono nella gestione delle emergenze, cooperano per le attività di pianificazione dell'emergenza e di post-emergenza, sulla scorta delle informazioni fornite dai gestori di cui all'articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma 2, dello stesso decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza e allo studio di sicurezza integrato dell'area, ove disponibile. Per quanto attiene gli stabilimenti di cui all'articolo 6 del d.lgs. 334/1999, il PEE è redatto sulla scorta delle informazioni di cui all'articolo 12 della presente legge e dell'articolo 12 del d.lgs. 334/1999.
4. I gestori degli stabilimenti interessati, entro sessanta giorni dalla definizione dell'elenco di cui al comma 1, trasmettono alla Regione e al Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8 tutte le informazioni necessarie alla pianificazione dell'emergenza e le valutazioni relative all'analisi di rischio condotte sia per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 sia per quelle di cui all'articolo 6 del d.lgs. 334/1999.
5. Il PEE è riesaminato a intervalli di tempo non superiori a tre anni, secondo quanto previsto all'articolo 16, tenendo conto dei cambiamenti, impiantistici e gestionali, avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici, dell'evoluzione normativa e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottarsi in caso di incidenti rilevanti.
6. Dell'approvazione e delle modifiche del PEE è data comunicazione anche al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della protezione civile. I piani già approvati dagli uffici territoriali del governo prima della data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino allo scadere del termine dei tre anni previsto per il loro riesame.
7. Il PEE è elaborato tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, del d.lgs. 334/1999, con gli scopi di cui al comma 2 e secondo le procedure di adozione e di aggiornamento di cui ai commi 4 e 4 bis dell'articolo 20 del medesimo decreto.
8. Al verificarsi di un incidente rilevante valgono le disposizioni di cui all'articolo 24 del d.lgs. 334/1999.

3.3.1.2 Quadro sinottico indicatori

Subtematica	Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati	Paragrafo
Attività a rischio di incidente rilevante	Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (Numero e Distribuzione geografica)	D-P	ISPRA, MATTM	3.3.1.2.1.1
	Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante suddivisi per tipologia di sostanze pericolose detenute	D-P	ISPRA, MATTM	3.3.1.2.1.2
Attività di Vigilanza e Controllo degli Stabilimenti rientranti in Puglia	Attività Istruttoria ed Attività Ispettiva ex art. 25 del D.Lgs. 238/05	R	ISPRA, MATTM	3.3.1.2.2
Attivazione Procedure di Emergenza	Numeri di Incidenti rilevanti in Puglia	P	Uffici Territoriali di Governo	3.3.1.2.3

3.3.1.2.1 Attività a Rischio di Incidente Rilevante in Puglia

Tra le regioni meridionali con il maggior numero di attività a rischio di incidente rilevante la Puglia si colloca al terzo posto dopo la Sicilia e la Campania. Su scala nazionale troviamo solo la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna ed il Veneto. Nel 2002 in Puglia erano presenti complessivamente n. 50 stabilimenti a rischio di incidente rilevante, circa il 5% del dato nazionale. Nel triennio 2006 – 2008 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono lievemente diminuiti fino a contarne, nel 2008, n. 44. Il dato del 2007 si attesta sui 46 considerando i limiti imposti dal D.Lgs. 334/99. Si evidenzia una criticità circa la determinazione dei quantitativi di sostanze trattate all'interno degli Stabilimenti di cui agli articoli 8 e 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. connesso all'aggiornamento di questo dato per il 2008, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 238/05, in quanto, ad oggi, non sono state ancora concluse le attività istruttorie sui Rapporti di Sicurezza, aggiornati dai gestori ai sensi del D.Lgs. 238/05, a cura del Comitato Tecnico Regionale.

3.3.1.2.1.1 Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (Numero e Distribuzione geografica)	D-P	ISPRA; MATTM

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Individuazione degli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante connesso all'uso di determinate sostanze	***	2006-2008	C	😊	↑

La presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante è espressa dal numero complessivo regionale e dalla densità su scala provinciale e comunale, nonché dalla distribuzione degli stessi in funzione della tipologia di adempimento ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.: Relazione, Notifica, Rapporto di Sicurezza.

In Puglia, sempre facendo riferimento ai limiti imposti dal D.Lgs. 238/05, gli stabilimenti presi in esame sono quelli afferenti agli articoli 6/7 e 8. Saranno tralasciati in questa valutazione quelli afferenti all'art. 5 comma 2 a causa della difficoltà riscontrata nel reperimento dei dati.

Nel 2006 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul territorio regionale ammontavano a n. 45, di cui 25 soggetti alla notifica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 238/05 e 20 soggetti alla notifica completa di Rapporto di Sicurezza di cui all'art. 8. (Tabella 3.3.1).

Tabella 3.3.1 - Distribuzione provinciale degli Stabilimenti soggetti al D.Lgs. 238/05 ad ottobre 2006 in Puglia

Province	Art. 6	% su tot. regionale	Art. 8	% su tot. regionale	Totale	Totale %
Bari	10	40,00	8	40,00	18	40,00
Brindisi	5	20,00	2	10,00	7	15,56
Foggia	5	20,00	2	10,00	7	15,56
Lecce	1	4,00	4	20,00	5	11,11
Taranto	4	16,00	4	20,00	8	17,77
Totale	25	100,00	20	100,00	45	100,00

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA

Nel 2007 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul territorio regionale ammontavano a n. 46, di cui 28 soggetti alla notifica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 238/05 e 18 soggetti alla notifica completa di Rapporto di Sicurezza di cui all'art. 8. (Tabella 3.3.2). A tal proposito, si fa presente che non risultava più soggetta a notifica di cui all'art. 8 del D.Lgs. 238/05 un deposito di gas liquefatti (Comune di Brindisi) e che contestualmente risulta presente un nuovo deposito di gas liquefatti (Comune di Brindisi).

Tabella 3.3.2. - Distribuzione provinciale degli Stabilimenti soggetti al D.Lgs. 238/05 ad ottobre 2007 in Puglia

Province	Art. 6	% su tot. regionale	Art. 8	% su tot. regionale	Totale	Totale %
Bari	11	39,29	7	38,89	18	39,13
Brindisi	6	21,43	2	11,11	8	17,39
Foggia	5	17,86	2	11,11	7	15,22
Lecce	2	7,14	3	16,67	5	10,87
Taranto	4	14,29	4	22,22	8	17,39
Totale	28	100,00	18	100,00	46	100,00

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA

Nel 2008 si è passati a complessivi 44 stabilimenti a rischio (Tabella 3.3.3). Tale diminuzione è di tipo formale, ma non sostanziale poiché è stata determinata dal fatto che, dal 2008, nel polo industriale di Taranto tre stabilimenti in art. 8 hanno un gestore unico.

Tabella 3.3.3 - Distribuzione provinciale degli Stabilimenti soggetti al D.Lgs. 238/05 ad ottobre 2008 in Puglia

Province	Art. 6	% su tot. regionale	Art. 8	% su tot. regionale	Totale	Totale %
Bari	11	39,29	7	43,75	18	40,91
Brindisi	6	21,43	2	12,5	8	18,18
Foggia	5	17,86	2	12,5	7	15,91
Lecce	2	7,14	3	18,75	5	11,36
Taranto	4	14,29	2	12,5	6	13,64
Totale	28	100	16	100	44	100,00

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA


La distribuzione geografica provinciale degli stabilimenti a rischio, nel 2008, conferma Bari quale provincia caratterizzata dal maggior numero di stabilimenti pari a 18, seguita da Brindisi con 8, da Taranto con 6, da Foggia con 7 e infine da Lecce con 5.

Tuttavia, è sicuramente importante precisare che nelle aree industriali di Taranto e di Brindisi insistono importanti industrie di processo. Tali tipologie di impianti hanno una pericolosità intrinseca sicuramente più elevata rispetto ai depositi, peraltro spesso delocalizzati, presenti nelle restanti province della regione.

A tal proposito, inoltre, è necessario precisare che la diminuzione del numero di impianti, soggetti agli adempimenti di cui al D.Lgs. 238/05, relativi al territorio della provincia di Taranto, che da 8, nel 2007, è passato a 6, nel 2008, non è dovuta alla cessazione delle attività degli impianti, bensì al passaggio sotto un unico gestore di tre impianti, quali la Raffineria di Taranto, il Deposito di Gas Liquefatti ed il Deposito di Oli Minerali.

La stima numerica complessiva, relativa al triennio 2006 - 2008, è quella riportata nelle tabelle sottostanti. I dati sono a cura del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Direzione

Fig. 3.3.4 - Distribuzione provinciale degli Stabilimenti soggetti al D.Lgs. 238/05 ad ottobre 2007 in Puglia



Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA

Dal confronto con il dato nazionale emerge che in Puglia vi sono circa il 5% degli impianti in art. 6 e circa il 3,1% degli impianti in art. 8. La percentuale aggregata degli art. 6 e 8 è di circa il 3,9%. Analizzando, infine, la distribuzione geografica degli stabilimenti a rischio per Comune nel triennio 2006-2008, si nota che i comuni con più di quattro stabilimenti a rischio sono quelli di Taranto (n. 8 nel 2006, n. 8 nel 2007, n. 6 nel 2008), Brindisi (n. 7 nel 2006, 8 nel 2007, n. 8 nel 2008) e Bari (n. 18 nel 2006 e n. 18 nel 2007, n. 18 nel 2008).

Tabella 3.3.5 - Distribuzione degli Stabilimenti per Comune al 31.10.2008

Province	Comuni	Art. 6	Art. 8	Totale
Bari		11	7	18
	Acquaviva	1	-	1
	Bari	1	3	4
	Barletta	2	1	3
	Bitetto	1	-	1
	Capurso	1	-	1
	Corato	2	-	2
	Grumo Appula	-	1	1
	Palo del Colle	-	2	2
	Rutigliano	1	-	1
	Sannicandro di Bari	-	1	1
	Trani	1	-	1
	Valenzano	1	-	1
Brindisi		6	2	8
	Brindisi	4	2	6
	Fasano	1	-	1
	Francavilla Fontana	1	-	1
Foggia		5	2	7
	Apricena	1	-	1
	Carapelle	1	-	1
	Cerignola	2	-	2
	Foggia	-	1	1
	Manfredonia	1	-	1
	San Giovanni Rotondo	-	1	1
Lecce		2	3	5
	Campi Salentina	-	1	1
	Lecce	-	2	2
	Lizzanello	1	-	1
	Morciano di Leuca	1	-	1
Taranto		4	2	6
	Taranto	4	2	6
Totale		28	16	44

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA

3.3.1.2.1.2 Tipologia di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante suddivisi per tipologia di sostanze pericolose detenute	D-P	ISPRA; MATTM

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Individuazione dei quantitativi di sostanze e preparati pericolosi negli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante	***	2006-2008	C	😊	↓

Le *tipologie di attività a rischio* presenti in Puglia nel biennio 2006-2008 confermano quanto evidenziato nell'RSA 2007, ossia un maggiore peso attribuibile ai depositi delle sostanze pericolose rispetto agli impianti di processo. Dalla tabella 3.3.6 è possibile osservare che il maggior numero di stabilimenti a rischio presenti nel territorio regionale sono depositi, in particolare quelli di gas liquefatti, dislocati prevalentemente nella provincia di Bari, seguono gli stabilimenti per la produzione e/o deposito di esplosivi.

Tali impianti risultano circa il 45% del numero complessivo. I rimanenti impianti in art. 6 e 8 sono distribuiti nelle province di Taranto, Brindisi, Foggia e Lecce. Si osserva, inoltre, che nelle due aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e di Taranto sono dislocati rispettivamente ben sei stabilimenti. Tali aree costituiscono poli industriali di notevole importanza, in cui si trovano impianti di processo complessi: il Polo Petrolchimico - Energetico a Brindisi ed il polo Siderurgico – Petrolifero – Energetico a Taranto.

Pertanto è possibile affermare che il “numero” di impianti non è un indicatore di pericolosità adeguato se non venisse valutato unitamente alla complessità del processo, alle dimensioni degli impianti ed alle sostanze trattate.

Tabella 3.3.6 - Distribuzione per Tipologia di Processo degli Stabilimenti soggetti a D.Lgs.238/05 in Puglia

	Codice	Attività	Totale	
			2007	2008
	01	Stabilimento Chimico o Petrolchimico	3	4
	02	Altro	1	1
	03	Deposito gas liquefatti	16	14
	04	Raffinazione petrolio	1	1
	05	Deposito di oli minerali	9	4
	06	Deposito di Fitofarmaci	3	3
	07	Deposito di Tossici	0	0
	08	Distillazione	3	3
	09	Produzione e/o deposito di Esplosivi	5	9
	10	Centrale Termoelettrica	2	1
	11	Galvanotecnica	1	1
	12	Produzione e/o deposito di gas tecnici	1	1
	13	Acciaierie e impianti metallurgici	1	1
	14	Impianto di trattamento/Recupero	0	1
	TOTALE		46	44

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA

Fig. 3.3.7 - Distribuzione Provinciale degli Stabilimenti soggetti a D.Lgs. 238/05 in Puglia

Codice	Attività	Bari		Brindisi		Foggia		Lecce		Taranto		Totale	
		07	08	07	08	07	08	07	08	07	08	07	08
01	Stabilimento Chimico o Petrolchimico	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	3	4
02	Altro	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
03	Deposito gas liquefatti	6	6	1	1	4	3	3	3	2	1	16	14
04	Raffinazione petrolio	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
05	Deposito di oli minerali	5	2	-	-	1	1	-	-	2	1	9	4
06	Deposito di Fitofarmaci	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
07	Deposito di Tossici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
08	Distillazione	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3
09	Produzione e/o deposito di Esplosivi	3	3	-	1	1	2	2	2	1	1	5	9
10	Centrale Termoelettrica	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1
11	Galvanotecnica	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
12	Produzione e/o deposito di gas tecnici	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
13	Acciaierie e impianti metallurgici	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
14	Impianto di trattamento/Recupero	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA

3.3.1.2.2 Attività di Controllo in Puglia sugli Stabilimenti rientranti nelle direttive Seveso

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Attività Istruttoria ed Attività Ispettiva ex art. 25 del D.Lgs. 334/99	R	ISPRA; MATTM

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Espletamento attività istruttoria ed ispettiva	*	2006-2008	C	☹️	↓

Il Sistema di Controllo previsto dal D.Lgs. 238/05, sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, prevede le attività di istruttoria tecnica e le attività ispettive.

Attualmente le visite ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza sono disposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, mentre le istruttorie sui Rapporti di Sicurezza (RdS) sono svolte dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), peraltro integrato da due esperti dell'ARPA Puglia.

L'attività istruttoria è stata condotta su nove degli stabilimenti ricadenti in art. 8, in particolare due per Bari, Brindisi, Lecce e Taranto ed una su Foggia. Le istruttorie si sono tenute sia per la richiesta di modifiche sostanziali di impianti, avanzate dai gestori, sia che per l'esame dei rapporti preliminari di sicurezza e per il rilascio del nulla osta di fattibilità. Si sottolinea tuttavia la criticità connessa alla conclusione dell'espletamento dell'attività istruttoria degli stabilimenti soggetti agli adempimenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 238/05 ed alla carenza di informazioni relative all'esito delle attività di controllo.



Tabella 3.3.8 - Attività Istruttoria ed Ispettiva condotta nel 2008

Codice	Attività	Bari 08		Brindisi 08		Foggia 08		Lecce 08		Taranto 08		Totale 08	
		ISTRUTTORIA	ISPETTIVA	ISTRUTTORIA	ISPETTIVA	ISTRUTTORIA	ISPETTIVA	ISTRUTTORIA	ISPETTIVA	ISTRUTTORIA	ISPETTIVA	ISTRUTTORIA	ISPETTIVA
01	Stabilimento Chimico o Petrolchimico			1								1	
02	Altro												
03	Deposito gas liquefatti	2	2	1	1	1		2	2			6	5
04	Raffinazione petrolio									1		1	
05	Deposito di oli minerali												
06	Deposito di Fitofarmaci		1										1
07	Deposito di Tossici												
08	Distillazione												
09	Produzione e/o deposito di Esplosivi		1			1							2
10	Centrale Termoelettrica												
11	Galvanotecnica												
12	Produzione e/o deposito di gas tecnici												
13	Acciaierie e impianti metallurgici									1	1	1	1

Fonte: ARPA Puglia

3.3.1.2.3 Numero di Incidenti Rilevanti Verificatisi in Puglia

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Numero di Incidenti Rilevanti verificatisi in Puglia	R	ISPRA; MATTM

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Abbattimento del numero di incidenti rilevanti, quasi incidenti, malfunzionamenti di impianti ed anomalie di processo	*	2006-2008	C		

Nell'ambito degli Stabilimenti rientranti nella disciplina della Direttiva 2003/105/CE, recepita dal D.Lgs. 238/05, non si sono verificati incidenti rilevanti. Tuttavia non sono noti i quasi incidenti, i malfunzionamenti e le anomalie di processo che si verificano durante l'esercizio degli impianti soggetti alla direttiva Severo.

Sarebbe, pertanto, opportuno considerare tutti i "malfunzionamenti", "quasi incidenti" e "anomalie" verificatisi, in detti impianti "complessi", in quanto potrebbero rappresentare un indice di affidabilità degli stessi.

Questo permetterebbe anche di monitorare i fattori emissivi la cui diffusione potrebbe causare immissioni nocive per la salute dei lavoratori e delle popolazioni residenti nelle immediate vicinanze. Le normative ambientali e le prescrizioni nei confronti delle industrie a rischio di incidente rilevante impongono l'adozione di sistemi di monitoraggio sempre più efficienti e tali da garantire le migliori condizioni di sicurezza.

3.3.1.2.4 Pianificazione dell'emergenza Esterna

Nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. 238/05 l'ARPA Puglia partecipa alle riunioni dei Comitati Prefettizi provinciali per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterni (PEE) degli Stabilimenti soggetti all'art. 8. Attualmente, dalla documentazione pervenuta, è possibile affermare che detta attività risulta, per i territori di Taranto e Foggia, in ritardo rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 238/05.

La Prefettura di Bari ha ultimato le procedure per la redazione dei PEE, la Prefettura di Brindisi ha attivato le procedure di aggiornamento del PEE, tenuto conto di quanto introdotto dal D.Lgs. 238/05 e del D.P.R. del 22.02.2005 "Linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterna di cui all'art. 20, c. 4 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.". La Prefettura di Lecce si è dotata di PEE per i depositi di

GPL insistenti sui territori comunali di Lecce e Campi Salentina. Tali strumenti operativi già contemplano le procedure operative indicate dal succitato D.P.R. del 22.02.2005.

3.3.1.2.5 Conclusioni

Le valutazioni di risk analysis derivanti dall'attuale "Impianto Normativo" dovranno mirare, non solo a quantificare il danno sul territorio derivante da incidenti rilevanti che possano verificarsi durante la realizzazione e gestione di un sistema industriale ed infrastrutturale, ma anche ad individuare e valutare le criticità di funzionamento degli stessi, suggerendo azioni di prevenzione e mitigazione che rendano tale rischio socialmente tollerabile.

Detta attività non potrà che tener conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 238/05 e del D.M. del 9 maggio 2001 emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici, di intesa con il Ministero dell'Interno, dell'Ambiente e dell'Industria, per quel che riguarda la Valutazione dell'Effetto Domino. Detto decreto del 2001, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce, infatti, i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 334 del 7 agosto 1999, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

In tale contesto l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ha intrapreso quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 238/05, in conformità con i principi ed i criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee*", ovvero una azione normativa tesa a disciplinare le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.*"

3.3.2 PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO (IPPC)

3.3.2.1 Introduzione

Ogni attività umana che comporta la presenza sul territorio di impianti produttivi, infrastrutture e reti tecnologiche, ha inevitabilmente un impatto sulle componenti ambientali e naturali. La pressione sull'ambiente esercitata dalle industrie è influenzata dalla struttura economico-produttiva del contesto di riferimento, dalla concentrazione di imprese localizzate nel territorio e soprattutto, dalla tipologia dei processi produttivi dei siti industriali. Per fornire un quadro completo della pressione esercitata dal settore industriale, sarebbe opportuno valutare l'incidenza di tutti i settori produttivi sull'ambiente ed in particolare di quelli che comportano maggiori rischi per l'ambiente e che possono causare i maggiori danni e/o in taluni casi gravi incidenti.

La direttiva 96/61/CE, meglio nota come direttiva IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*) è lo strumento di cui si è dotata l'Unione Europea per far fronte all'obiettivo di prevenire, ridurre e per quanto possibile eliminare l'inquinamento generato dall'industria. Questa Direttiva rappresenta il principale strumento innovativo per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale e di promozione delle produzioni pulite, abbandonando la politica del "Command and Control" per promuovere la valutazione integrata attraverso il controllo, la conoscenza e la prevenzione delle diverse problematiche ambientali con l'uso delle migliori tecnologie disponibili (*Best Available Technologies - BAT*)¹. I principi a cui si ispira possono essere ricondotti ai seguenti due punti:

- Approcci distinti nel controllo delle varie fonti di emissione e dei rifiuti possono incoraggiare il trasferimento di inquinanti da una matrice all'altra.
- Un approccio integrato consente prevenzione e/o riduzione dell'inquinamento per una migliore protezione dell'ambiente.

La Direttiva di cui sopra è stata recepita dal Governo italiano attraverso il D.Lgs. 59/2005 al fine di perseguire un obiettivo ambizioso che è quello di prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale nel suo complesso, intervenendo sulle fonti delle attività inquinanti attraverso un "approccio integrato" degli impatti (acqua, aria, suolo e rifiuti).

La Direttiva considera sei grandi categorie di attività produttive: attività energetiche; produzione e trasformazione dei metalli; industria dei prodotti minerali; industria chimica; gestione dei rifiuti; altre attività².

L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;
- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Il D.Lgs.59/2005 prevede altresì la predisposizione di un inventario delle principali emissioni di inquinanti dovute alle attività industriali e produttive regolamentate denominati registro INES (*Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti*) e il registro EPER (*European Pollutant Emission Register*), con l'obiettivo di contribuire alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento. I registri contengono informazioni su emissioni in aria ed acqua di specifici inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e da stabilimenti generalmente di grossa capacità e rappresentano un'importante

¹ Le BAT sono individuate dai singoli stati europei con riferimento ai documenti BREF (BAT REFerence documents) ed alle linee di indirizzo prodotti dall'Ufficio operante presso il Centro comunitario di ricerca di Siviglia istituito appositamente dall'Unione Europea al fine di favorire l'attuazione della direttiva IPPC

² Nello specifico le attività produttive IPPC sono descritte nell'Allegato I del D.Lgs.59/05.

novità in campo ambientale attuata attraverso il selfreporting, da parte dei gestori delle emissioni sia in aria che in acqua, introducendo importanti elementi di autocontrollo. La Dichiarazione INES è il processo di comunicazione di informazioni ambientali al quale gli stabilimenti IPPC sono tenuti in base al D.Lgs 372/99, al D.M. 23.11.2001, al D.P.C.M. 24.12.2002 e al D.P.C.M. 24.02.2003.

Il D.Lgs.152/06 prevede che per i nuovi complessi IPPC sia possibile da parte dei gestori degli impianti chiedere l'unificazione delle procedure autorizzative AIA e VIA così da semplificare l'iter tecnico-amministrativo e rendere le procedure più rapide e snelle.

SCHEDA 3.3.2. - AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA AIA/IPPC A OTTOBRE 2008

NORMATIVA VIGENTE

Dm Ambiente 01 ottobre 2008 "Linee Guida per le Migliori Tecniche Disponibili nei Trattamenti di superficie dei metalli"

Dm Ambiente 01 ottobre 2008 "Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99"

Dm Ambiente 01 ottobre 2008 "Linee per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di produzione di cloro-alcani e olefine leggere per le attività elencate nell'allegato I del Dlgs 18.02.05, n. 59"

Dm Ambiente 01 ottobre 2008 "Linee per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia industria alimentare per le attività elencate nell'allegato I del Dlgs 18.02.05, n. 59"

Dm Ambiente 29 gennaio 2007 "Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti"

Dm Ambiente 29 gennaio 2007 "Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie"

Dm Ambiente 29 gennaio 2007 "Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici"

Dm Ambiente 29 gennaio 2007 "Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasce"

Dm Ambiente 15 febbraio 2007 "Istituzione Commissione ex Dlgs 59/2005 - Ippc/Aia - per individuazione e uso delle migliori tecniche disponibili"

Dm Ambiente 7 febbraio 2007 "Formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione ambientale integrata di competenza statale - ex Dlgs 59/2005 - Ippc"

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto 19 aprile 2006 "Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale"

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale - Stralcio - Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc - Testo consolidato"

Decisione 2006/194/Ce "Questionario relativo alla direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc)"

Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372"

Decreto 23 novembre 2001 "IPPC' - comunicazione ex articolo 10, comma 1 del Dlgs 372/99 - Testo vigente"

Decisione Commissione Ce 2000/479/Ce "Direttiva 96/61/Ce - Ippc - Attuazione del Registro europeo emissioni inquinanti - Testo vigente"

Decisione 1999/391/Ce "Questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva Ippc)"

Direttiva 96/61/Ce "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Ippc - Testo vigente"

NORMATIVA REGIONALE

Delibera di Giunta Regionale 19/09/06, n. 1388 "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse"

Delibera della Giunta Regionale n.482 del 13/04/2007 "Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59. Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.9.2006, allegato 3"

Si riportano di seguito l'elenco delle Autorizzazioni Ambientali da considerare sostituite, ovvero, integrate nella Autorizzazione Integrata Ambientale:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203).
2. Autorizzazione allo scarico (decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27).

4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28).
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5).
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9).
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione. (5. Gestione dei rifiuti. - 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani - 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi - 5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti).

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è gestita ed affidata alle autorità competenti, che coordinano tutte le amministrazioni pubbliche interessate, nonché controllano e verificano, anche tramite il supporto del Sistema delle Agenzie ambientali (ISPRA/ARPA-APPA) e/o specifici Comitati, la regolarità delle misure, dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e il rispetto dei requisiti e dei valori limite di emissione ai sensi della normativa vigente e valida.

SCHEDA 3.3.3 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'A.I.A.

- Utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (B.A.T.).
- Assenza di fenomeni di inquinamento significativi.
- Bassa/nulla produzione di rifiuti, riciclaggio, distruzione con sistemi a basso impatto.
- Utilizzo efficace di energie.
- Prevenzione o limitazione dei danni da incidenti.
- Procedure di dismissione non impattanti e ripristino del sito.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è l'Autorità competente in materia di IPPC ed adotta le determinazioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale.

Per gli impianti di competenza regionale, a livello locale, l'autorità Competente è la Regione Puglia ed in particolare l'Assessorato Regionale all'Ecologia – Settore Ecologia, unitamente a Province, Comuni interessati ed ARPA Puglia. Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1388 del 19.9.2006, pubblicata sul BURP n.126 del 4.10.2006, ha approvato le procedure tecnico-amministrative per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). In particolare la DGR/126 ha definito le procedure, la modulistica, i documenti guida nonché gli aspetti finanziari, il calendario e le scadenze per la presentazione delle domande AIA.

Le autorità competenti hanno anche il compito di validare le dichiarazioni IPPC dell'Inventario INES³ (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) e inviarle al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Coste per una ulteriore supervisione e la trasmissione finale alla CE al fine di inserirle nell'apposito Registro EPER.

Per la certificazione delle sole aziende IPPC esistenti, il D.Lgs.59/2005 prevede che il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)⁴ sia concessa entro il 30 ottobre 2007 per tutti i complessi IPPC quelli esistenti, quelli nuovi e quelli soggetti a modifiche sostanziali. Questa data rappresenta il termine ultimo entro il quale le aziende interessate devono attuare le prescrizioni previste dal D.Lgs.59/2005. In effetti, però, al 30 settembre 2008, sono state rilasciate, dalla Regione Puglia, solo 24 Autorizzazioni Integrate Ambientali, a causa dei notevoli ritardi procedurali. Tale situazione, comunque, è comune a tutte le Regioni italiane. Si riportano, di seguito, le criticità riscontrate durante l'analisi delle Domande di Autorizzazione Integrata Ambientale pervenute alle Autorità competenti.

³ La dichiarazione INES è il processo di comunicazione di dati sull'impianto e sulle relative emissioni in aria, acqua ed altre informazioni ambientali al quale gli stabilimenti IPPC sono soggetti ai sensi della normativa vigente.

⁴ Per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si intende "il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso, a determinate condizioni, e che sostituisce ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione ambientale, salvo la normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti, e contiene tutte le misure ritenute necessarie per conseguire un livello adeguato di protezione ambientale".

SCHEDA 3.3.4 - CRITICITÀ AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Alla luce delle istanze fino ad ora presentate sono emerse alcune criticità nell'applicazione della normativa:

- nella relazione tecnica presentata dal gestore, la descrizione del ciclo produttivo spesso approfondisce dettagli importanti ai fini della produzione ma non significativi dal punto di vista ambientale;
- risulta critica, soprattutto per le aziende che non hanno adottato un sistema di gestione ambientale, la costruzione di bilanci idrici, di materia ed energia dettagliati per fase che permetterebbero di individuare in modo puntuale le criticità su cui mirare gli interventi di miglioramento;
- il confronto del ciclo produttivo con le BAT (Best Available Technology) di settore risulta assente o comunque poco approfondito ed è stato molto spesso necessario richiedere integrazioni da parte delle Autorità Competenti, con conseguente allungamento delle tempistiche nel rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
- Le Aziende non erano infatti preparate al confronto con le BAT, che rappresenta una novità assoluta per le autorizzazioni ambientali. Grazie agli interventi di sensibilizzazione intrapresi e alla diffusione delle informazioni, spesso in modo congiunto, da Regione, Province, Associazioni di categoria e da Arpa, il grado di dettaglio raggiunto nel confronto con le migliori tecniche disponibili è stato in generale incrementato.
- Permangono comunque alcune difficoltà, legate al ritardo nell'emanazione delle Linee Guida ministeriali per i cicli produttivi e alla scarsa importanza attribuita dai gestori alle procedure di gestione ambientale che dovrebbero essere previste, come la conduzione degli impianti di trattamento delle emissioni e delle aree di stoccaggio di materie prime e rifiuti;
- i piani di miglioramento ambientale, se redatti, non sono generalmente strutturati in modo organico con la definizione di obiettivi misurabili, l'indicazione delle azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi, eventuali tappe intermedie, tempistiche e risorse e richiedono spesso integrazioni;
- mancanza degli allegati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC). Una delle criticità tutt'ora aperta è rappresentata dal PMcC che il gestore deve presentare per l'ottenimento dell'AIA. Esso costituisce l'insieme delle procedure e delle tecniche che consentono di mantenere una conoscenza continua e d'insieme sull'evoluzione dei parametri ambientali di rilievo e di costituire la base informativa per l'azione di verifica di conformità alle normative vigenti. Essendo anche questo aspetto una novità assoluta, e non essendo indicati nella modulistica per la domanda di autorizzazione i contenuti minimi del piano di monitoraggio e controllo, non è stato immediato procedere alla approvazione di tali Programmi di Controllo, da parte dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale, ed ad una pianificazione dei controlli efficace e ottimizzata in funzione agli impatti ambientali attesi. Si è reso quindi necessario in molti casi richiedere il piano di monitoraggio come integrazione, prolungando pertanto i tempi dell'iter autorizzativo.

L'analisi della situazione di riferimento relativa agli aspetti di Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento proseguirà attraverso la descrizione e l'approfondimento di opportuni indicatori secondo il modello D.P.S.I.R.. Nella tabella di seguito sono elencati gli indicatori adottati al fine di fornire un quadro complessivo delle Pressioni, degli Impatti e delle Risposte connessi alla problematica del rischio tecnologico sul territorio regionale.

3.3.2.2. Quadro sinottico degli indicatori IPPC

Tematica	Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati	Paragrafo
Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante	Stabilimenti ricadenti in AIA (Numero e Distribuzione geografica)	D-P	MATTM Regione Puglia ARPA Puglia	3.3.2.2.1
	Distribuzione delle domande AIA per tipologia di attività IPPC e per Provincia	D-P	MATTM Regione Puglia ARPA Puglia	3.3.2.2.2
	Distribuzione regionale dei complessi IPPC di competenza STATALE esistenti in Puglia per tipologia di attività e provincia Giugno 2007	R	MATTM Regione Puglia ARPA Puglia	3.3.2.2.3
	Numero di Istruttorie avviate / concluse	R	MATTM Regione Puglia ARPA Puglia	3.3.2.2.4

3.3.2.2.1 Stabilimenti ricadenti in AIA

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Stabilimenti ricadenti in AIA (Numero e Distribuzione geografica)	D-P	MATTM; Regione Puglia; ARPA Puglia


Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Individuazione degli Stabilimenti rientranti nella Direttiva IPPC	***	2006-2008	C	😊	↑

Le Regioni con il maggior numero di complessi IPPC sono la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna e il Veneto mentre, tra le regioni meridionali la Puglia che presenta una situazione ambientale di emergenza e si colloca al terzo posto dopo la Sicilia e la Campania.

In Puglia le domande di Autorizzazione Integrata Ambientale pervenute alle Autorità competenti (Stato e Regione) sono risultate, a giugno 2008, complessivamente 144 di cui 14 di Competenza Statale (1 complessi IPPC rientranti nell'Allegato V del D.Lgs.59/05) e 130 di competenza regionale (Tutti quelli dell'Allegato 1 del D.Lgs.59/05 fatto salvo quelli statali). Nel 2008 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a 12 impianti di competenza regionale, mentre per quelle di competenza Statale, APAT, con il supporto tecnico locale di ARPA Puglia, e con gli Enti locali interessati, ha proceduto all'avvio delle Istruttorie tecniche su 14 impianti.

I complessi IPPC di competenza statale presenti in Puglia sono complessivamente 14. Questi hanno il maggiore impatto ambientale sul territorio pugliese specialmente in termini di emissioni in atmosfera. La tipologia di questi complessi industriali è prevalentemente di tipo energetico presenti prevalentemente nelle province di Brindisi, Taranto, Bari e Foggia. Gli altri tre impianti statali fanno riferimento all'industria siderurgica, alla raffinazione del petrolio e alla chimica. I complessi che hanno il maggiore impatto ambientale sono localizzati prevalentemente nelle aree industriali delle città di Taranto e Brindisi rispettivamente con 5 complessi IPPC poi due nella provincia di Bari e due in quella di Foggia. Le domande AIA di competenza regionale possono in generale essere associate al numero dei complessi IPPC presenti in Puglia.

Fig.3.3.9 - Distribuzione regionale dei complessi IPPC di competenza STATALE esistenti in Puglia per tipologia di attività e provincia – Giugno 2007



3.4.2.2.2 Distribuzione regionale delle domande AIA Statali e Regionali indicatore

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Distribuzione delle domande AIA per tipologia di Attività IPPC e per Provincia	D-P	MATTM; Regione Puglia; ARPA Puglia

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Individuazione degli Stabilimenti rientranti nella Direttiva IPPC suddivisi per attività IPPC e per Provincia	***	2006-2008	C	😊	↑

Di seguito si riportata la distribuzione delle aziende che hanno presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale suddivise per Provincia e per tipologia di Attività IPPC. Conseguentemente la distribuzione geografica provinciale dei grossi complessi IPPC nel 2006-08 conferma Bari quale provincia caratterizzata dal maggior numero di complessi IPPC con n. 49, seguita rispettivamente da Foggia con n. 30, da Taranto 28, da Brindisi con n. 20 ed infine da Lecce con n. 16.

Fig. 3.3.10. - Distribuzione regionale delle domande AIA di competenza Regionale e Statale per tipologia di attività e provincia – Giugno 2008

Cod. IPPC	Attività IPPC	BA	BR	TA	FG	LE	N.ro Totale
1	Attività energetiche	2	1	2	2		7
2	Produzione e trasformazione dei metalli	3	2	1	2	5	13
3	Industria dei prodotti minerali	6	2	6	6	2	22
4	Industria chimica	2	2	1	0	2	7
5	Gestione dei rifiuti	25	13	16	11	7	72
6	Altre attività	11	1	2	9	0	23
	TOTALE	49	20	28	30	16	144

Nel 2008 le tipologie dei grandi complessi IPPC presenti in Puglia, secondo l'allegato I del D.Lgs.59/05 ed il registro INES, vede un numero maggiore di complessi afferenti alla gestione dei rifiuti (72 complessi) seguita dall'industria minerale (22 complessi), da altre attività (23 complessi), da quella di trasformazione dei metalli (23 complessi), dall'industria chimica (6 complessi) ed infine da quella energetica (7 complessi).


3.4.2.2.3 Distribuzione regionale delle domande AIA Regionale

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Distribuzione delle domande AIA per tipologia di Attività IPPC e per Provincia	R	MATTM; Regione Puglia; ARPA Puglia

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Individuazione degli Stabilimenti rientranti nella Direttiva IPPC suddivisi per attività IPPC e per Provincia	***	2006-2008	C	😊	↑

Si noti che dal punto di vista ambientale, assume rilevanza la tipologia degli impianti IPPC, oltre che il numero degli stessi. A tal proposito si evidenzia la pericolosità degli impianti "complessi", sia per tipologia di processo che per dimensione, presenti nelle aree industriali di Taranto e di Brindisi. Osserviamo, inoltre, che nelle due aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e Taranto sono dislocati rispettivamente 20 e 28 complessi IPPC, con attività caratteristiche dei due poli industriali di rilievo, rispettivamente quello petrolchimico ed energetico e quello siderurgico, petrolifero ed energetico.

Fig. 3.3.11 - Distribuzione regionale dei complessi IPPC di competenza Regionale esistenti in Puglia per tipologia di attività e provincia – Giugno 2008.



3.3.2.2.4 Numero istruttorie avviate/concluse

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Numero di Istruttorie avviate / concluse	R	MATTM; Regione Puglia; ARPA Puglia

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Conclusione Attività Istruttoria Stabilimenti rientranti nella Direttiva IPPC	***	2006-2008	C	😊	↓

Si riporta l'elenco delle Istruttorie avviate nell'anno 2008, per gli impianti IPPC in Fig. 3.3.12, segnalando la criticità connessa alla mancata conclusione delle procedure autorizzative.

Fig. 3.3.12 - Distribuzione regionale delle domande AIA di competenza Regionale e Statale per tipologia di attività e provincia – Dicembre 2008

Cod. IPPC	ATTIVITA'	Comune	Provincia	NOTE
2,3	ZINCOGAM S.P.A.	Soleto-Galatina	LE	Avvio Proc. 27/11/2008
5,1-5,3	ECOLOGICA SUD s.p.a.	Taranto	TA	Avvio Proc. 23/04/2008
5,3	SYNDIAL	Manfredonia	FG	Avvio Proc. 22/05/2008
6.6 a)	ALLEVAMENTO POLLI CAGESE	Troia	FG	Avvio Proc. 26/08/2008

Si riporta, inoltre, l'elenco delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate nell'anno 2008, per gli impianti IPPC in Fig. 3.3.13.

Fig. 3.3.13 - Distribuzione regionale delle AIA di competenza Regionale per tipologia di attività e provincia – Dicembre 2008				
Cod. IPPC	ATTIVITA'	Comune	Provincia	Data Fine Istruttoria
3,1	CALCE S. PELLEGRINO s.p.a.	Palagiano	TA	Rilascio AIA 13/06/2008
5,1	NICOLA VERONICO s.r.l.	Modugno	BA	Rilascio AIA 23/06/2008
5,1	SERVECO	Martina Franca	TA	Rilascio AIA 24/10/2008
5,1/5,3	ECOLEVANTE s.p.a. - Piattaforma inertizzazione rifiuti pericolosi e non	Grottaglie	TA	Rilascio AIA 03/07/2008
5,3	FORMICA AMBIENTE S.R.L.	Brindisi	BR	Rilascio AIA 05/06/2008
5.3/ 5.4	AMBIENTE E SVILUPPO soc. cons. a.r.l.	Cavallino	LE	Rilascio AIA 24/09/2008
5,4	AMIU s.p.a.	Trani	BA	Rilascio AIA 24/09/2008
5,4	CISA S.P.A.	Massafra	TA	Rilascio AIA 30/07/2008
5,4	COMUNE di BR - AUTIGNO	Brindisi	BR	Rilascio AIA 13/06/2008
5,4	ECOLEVANTE S.P.A. (III LOTTO)	Grottaglie	TA	Rilascio AIA 03/07/2008
5,4	DAISY s.r.l. (ex LALLI)	Barletta	BA	Rilascio AIA 09/12/2008
5,4	MONTECO s.r.l.	Ugento	LE	Rilascio AIA 04/08/2008
5.3-5.4	SIA a.r.l. FG/4	Cerignola	FG	Rilascio AIA 04/08/2008
5,4	VERGINE S.R.L.	Taranto	TA	Rilascio AIA 19/06/2008

3.3.2.2.5 Conclusioni

L'avvio dei processi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) agli impianti esistenti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE, detta IPPC, hanno portato in primo piano la complessità della riforma che ha introdotto nell'ordinamento nazionale l'AIA.

Le Aziende insediate nel territorio pugliese hanno proceduto ad una analisi e valutazione dei propri processi produttivi, individuando, nella maggior parte dei casi criticità e soluzioni, connesse all'utilizzo delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) più appropriate, mentre l'Autorità Competente (AC, sia statale che regionale) hanno attivato le procedure di valutazione delle domande di AIA tenendo conto degli obiettivi di qualità ambientale fissati per il territorio in cui l'impianto è ubicato.

L'AIA, infatti, non è una semplice applicazione di un insieme di tecniche e di relative "prestazioni ambientali" ma piuttosto il risultato di un percorso di analisi volto ad individuare l'assetto impiantistico e produttivo ottimale al fine di "controllare" le emissioni industriali (aria-acqua-suolo) nell'ottica del miglioramento continuo degli standard tecnologici e gestionali di settore applicabili agli stessi impianti. Le analisi di processo, pertanto, risultano particolarmente complesse al punto da definirsi quali specifiche attività di ricerca per l'Agenzia.

Fig. 3.3.14 – Distribuzione degli stabilimenti IPPC di competenza regionale soggetti al D.Lgs. 59/05 per tipologia in Puglia – Giugno 2008

Cod. IPPC	Attività	N.ro Compl. IPPC
1	Attività energetiche	7
1.1	Grandi impianti di combustione (con potenza termica di oltre 50 MW)	7
1.2	Raffinerie di petrolio e gas	0
1.3	Cokerie - Settore siderurgico	0
1.4	Impianti di massificazione e liquefazione del carbone	0
2	Produzione e trasformazione dei metalli	13
2.1	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	0
2.2	Impianti di produzione di ghisa e acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	2
2.3	Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi	4
2.4	Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	1
2.5	Metalli non ferrosi	4
2.6	Trattamento superficiale dei metalli – (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3)	2
3	Industria dei prodotti minerali	17
3.1	Produzione di cemento e calce - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.	10
3.2	Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.	0
3.3	Produzione di vetro - Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	4
3.4	Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	1
3.5	Industria ceramica - Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3	8
4	Industria chimica	7
4.1	Impianti chimici di base - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base	4
4.2	Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base	1
4.3	Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	1
4.4	Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.	0
4.5	Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.	1
4.6	Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.	0
5	Gestione dei rifiuti - (Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi)	72
5.1	Rifiuti pericolosi - Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno	26
5.2	Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora	2
5.3	Rifiuti non pericolosi - Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno	10
5.4	Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti	33
6	Altre attività	23
6.1	Industria della carta - Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;	1
6.2	Industria tessile - Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno	0
6.3	Concerie - Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito	0
6.4	Industria alimentare e latte	18
6.5	Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno	1
6.6	Allevamento intensivo - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe.	3
6.7	Trattamenti superficiali con solventi - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.	0
6.8	Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.	0
	Totale	145

Fonte dei dati: ARPA Puglia, APAT

Bibliografia

- [1] **Direttiva 2003/105/CE** del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (pubblicata in G.U.C.E. n. L 345 del 31 dicembre 2003).
- [2] **Direttiva 96/82/CE** del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicata in G.U.C.E. n. L 10 del 14 gennaio 1997);
- [3] **Direttiva CEE/CEEA/CE n° 61 del 24/09/1996** sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n° L257 del 10/10/1996);
- [4] **Comunicato 3 maggio 2006** - Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei e di mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose (pubblicato sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 2006);
- [5] **D.M. del 28 febbraio 2006** - Recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (pubblicato sul supplemento alla G.U. n. 29 del 20 aprile 2006);
- [6] **D.Lgs. n. 128 del 22 febbraio 2006** - Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2006);
- [7] **D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005** - Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla G.U. n. 271 del 21 novembre 2005);
- [8] **D.P.C.M. 25 febbraio 2005** - Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (pubblicato sul supplemento alla G.U. n. 62 del 16 marzo 2005);
- [9] **D.P.C.M. del 12 aprile 2002** - Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2002);
- [10] **D.M. n. 293 del 16 maggio 2001** - Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2001);
- [11] **D.M. del 10 maggio 2001** - Depositi di GPL in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza (pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23 maggio 2001);
- [12] **D.M. del 09/05/2001** - Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 138 del 16/06/2001);
- [13] **D.M. del 19 marzo 2001** - Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidenti rilevanti (pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);
- [14] **D.M. del 09/08/2000** - Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio (pubblicato in G.U. n. 196 del 23/8/2000);
- [15] **D.M. del 09/08/2000** - Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.195 del 22/8/2000);
- [16] **D.Lgs n. 334 del 17/08/1999** (Testo coordinato con il D.Lgs n. 238/05) - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (pubblicato nel S.O. della G.U. n.228 del 28/09/1999);
- [17] **D.Lgs n. 372 del 04/08/1999** - Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (pubblicata in G.U. n. 252 del 26/10/1999);
- [18] **D.M. del 20/10/1998** - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici (pubblicato in G.U. Supplemento Ordinario n° 262 del 09/11/1998);
- [19] **D.M. 21 luglio 1998** - Adempimenti delle attività industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 1998);
- [20] **D.M. 5 novembre 1997** - Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al DPR 175/88 e successive modificazioni (pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 1998);
- [21] **Legge n° 137 del 19/05/1997** - Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (pubblicata nella G.U. n.120 del 26/05/1997);

- [22] **D.M. del 15/05/1996** - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 159 del 09/07/1996);
- [23] **D.M. 1 febbraio 1996** - Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, recante Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali (pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 1996);
- [24] **D.M. del 13/10/1994** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 265 del 12/11/1994);
- [25] **D.M. del 20/05/1991** - Modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Italiana n° 126 del 31/05/1991);
- [26] **D.P.C.M. del 31/03/1989** - Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 93 del 21/04/1989);
- [27] **APAT** (Alberto Ricchiuti, Giorgio Macchi, Piero Santantonio) – “Linee guida per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante” – Manuali e Linee Guida APAT 23/2003.
- [28] Alberto Ricchiuti “Mappatura del Rischio Industriale in Italia” – Rapporto 22/2002.
- [29] APAT - Analisi post-incidentale nelle Attività a Rischio di Incidente Rilevante - Manuali e linee guida.
- [30] Pubblicazione APAT 33/2005 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).
- [31] M. Demichela, N. Piccinini. “Integrated Dynamic Decision Analysis (IDDA): an Advanced Tool for Risk Analysis”. Berlino 2004.
- [32] R. Bandini, M. Christou, V. Cozzani, M. Gianetti, S. Zanelli. “Pianificazione territoriale in prossimità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante: applicazione e confronto dei diversi criteri europei ad un'area italiana”, III Convegno Nazionale Valutazione e Gestione del Rischio negli insediamenti civili ed industriali, vol. 1, pppp. 830-839, Pisa 2002.
- [33] **M. Losappio, B. Valenzano** “Disegno di Legge in materia di Incidenti Rilevanti”, Convegno Scientifico Nazionale “Sicurezza nei Sistemi Complessi”, Bari 2007.
- [34] **Legge Regionale n. 19 del 13.11.2001 della Regione Lombardia** “Norme in materia di Attività a Rischio di Incidenti Rilevanti”.
- [35] **Legge Regionale n. 26 del 17.12.2003 della Regione Emilia Romagna** “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
- [36] **Legge Regionale n. 30 del 20.03.2000 della Regione Toscana** “Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti”.
- [37] **Corte Costituzionale**, 1 febbraio 2006 (Ud. 23/01/2006) – Sentenza n. 32 Anno 2006.
- [38] **Corte Costituzionale**, 23 maggio 2005 – Sentenza n. 214 Anno 2005.
- [39] **Decisione della Commissione (2003/287/CE)** del 14 aprile 2003 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica.
- [40] **Decisione della Commissione (2005/338/CE)** del 14 aprile 2005 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica al servizio di campeggio.
- [41] Lacarbonara F., Sciddurlo P., 2006 – *ECOLABEL: uno strumento per il turismo sostenibile*, A.R.P.A. Puglia, Martano Ed., Lecce.
- [42] **Regolamento (CE) n. 1980/2000** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.
- [43] **Regolamento (CE) n. 761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
- [44] ARPA Puglia – Regione Puglia Relazione sullo Stato dell'Ambiente – Anno 2005. Regione Puglia Assessorato all'Ecologia.
- [45] APAT “Registro Nazionale INES (Inventario delle Emissioni e loro Sorgenti) – Dichiarazioni 2002-05 (anni di riferimento 2001-07)”.

Sitografia

- ISPRA, www.apat.gov.it
- ISPRA, www.eper.sinanet.apat.it
- Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit, www.emas-ecolabel.it

- Catalogo europeo dell'ECOLABEL, www.eco-label.com
- SINCERT, www.sincert.it
- Unione Europea, www.europa.eu.int

Foto

Vittorio Triggiani